

Edilizia e Territorio

Terremoto/2. Conferenze di servizi più celeri e «decentrate» a livello regionale

23 febbraio 2017 - Massimo Frontera

Le quattro Regioni assumono un ruolo principale nell'approvazione dei progetti privati



Il terzo decreto legge terremoto (attualmente in corso di discussione alla Camera per la conversione in legge) accentua il decentramento a livello regionale di alcune funzioni inizialmente concepite in modo centralizzato. È il caso per esempio delle norme sulla gestione delle macerie, ma soprattutto dell'approvazione dei progetti che attengono alla ricostruzione privata.

La novità è contenuta all'articolo sei del decreto n.8/2017, che interviene con alcune modifiche sostanziali sull'impianto normativo già fissato dal primo decreto terremoto (n.189/2016). La novità di maggiore rilievo consiste nel fatto che, al posto dell'unica conferenza di servizi deputata ad approvare i progetti (cioè la «conferenza permanente» presieduta dal commissario straordinario, con rappresentanti di ministeri, enti parco e regioni), entrano in scena quattro «conferenze regionali», presiedute dal rispettivo presidente di ciascuna Regione, in qualità di vicecommissario, e con all'interno un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente.

Le «conferenze regionali» prendono il posto degli organismi precedentemente indicati con il nome di «commissioni paritetiche».

Al nuovo nome corrisponde anche una novità sostanziale. Le vecchie «commissioni paritetiche» (sempre su base regionale) svolgevano l'istruttoria sul progetto preliminare. Adesso invece, all'interno delle «conferenze regionali» saranno espressi i pareri ambientali e dei Beni culturali sugli interventi che si fanno nei territori compresi nei parchi nazionali o nelle aree protette regionali. Per tutti i progetti privati, di fatto, la competenza diventa regionale, mentre la conferenza permanente resta competente sui progetti di opere pubbliche.

Con un'altra modifica - che però sembra avere più un carattere di coordinamento e di coerenza normativa - viene anche disposta l'esclusione degli interventi di opere pubbliche (approvati dalla conferenza permanente) da quelli che necessitano il titolo edilizio, ai sensi del testo unico sull'edilizia.

Le competenze della conferenza permanente

Il decreto conferma prerogative e compiti attribuiti alla conferenza permanente sui progetti di opere pubbliche del commissario straordinario e dei ministeri.

Più precisamente la conferenza, come si legge nel decreto: «esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi; approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali».

Le competenze della conferenze regionali

Come si diceva, alle conferenze regionali viene di fatto demandato il compito di decidere sugli interventi privati e quelli attuati dalla Regioni, ma anche dalle diocesi nei casi in cui queste ultime vengono finanziate con fondi propri. Ecco il testo del decreto.

«Per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi».

Più precisamente, «la Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali».

Ovviamente, i pareri espressi all'interno delle conferenze regionali non sostituiscono il titolo edilizio, che deve sempre essere rilasciato dall'ente locale interessato.